



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE AUDIZIONI DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Premessa:**

Visto l'art. 1, comma 9, lettera o) del DPCM 3 novembre 2020 in cui viene espresso il criterio secondo il quale “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni” tra cui possono rientrare le audizioni di cui all'art. 44 RD 2537/1925, che potranno svolgersi con le cautele previste dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

Vista la circolare del CNAPPC n.144 del 03/12/2020 che ritiene che, in mancanza di disposizioni di legge che consentano in modo esplicito le audizioni dei procedimenti disciplinari con modalità telematiche, le convocazioni (ex comma 1 art. 44) e audizioni (ex comma 2 art. 44) ai sensi del RD 2537/1925 debbano essere effettuate in presenza

Visto che la stessa circolare tuttavia, a fronte di misure legislative che possono rendere non attuabile lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Disciplina - e dunque delle riunioni in presenza - suggerisce, nel caso in cui il Consiglio di Disciplina in piena autonomia ed indipendenza ritenga di voler svolgere convocazioni ed audizioni con modalità da remoto, l'opportunità di dotarsi di un apposito regolamento con regole tecniche uniformi

Ritenuto necessario adottare nuove misure organizzative attraverso l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, al fine di garantire la continuità dell'attività dei Collegi di Disciplina non solo in periodo di emergenza epidemiologica ma anche in caso di eventuali altre future situazioni ostative

Il Consiglio di Disciplina, per lo svolgimento delle convocazioni e delle audizioni in modalità telematica, adotta il presente

### **Regolamento:**

#### **1. Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle convocazioni e audizioni ex art. 44 1° e 2° comma del RD 2537/1925 che, su richiesta dell'incolpato o per motivate ragioni valutate dal Consiglio di Disciplina, non possono momentaneamente essere svolte in presenza.

La partecipazione in modalità telematica è comunque facoltativa e costituisce solo una possibile alternativa all'audizione in presenza.

#### **2. Requisiti tecnici minimi**

La partecipazione a distanza presuppone la disponibilità di una piattaforma telematica, messa a disposizione dall'Ordine, che consenta il collegamento visivo e uditivo simultaneo fra tutti i partecipanti.

Questi ultimi devono avere la possibilità di intervenire nella discussione e di visualizzare documenti condivisi.



## CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza e il rispetto della privacy.

Il professionista che partecipa all'audizione deve inoltre essere in possesso dell'indirizzo di posta certificata (PEC), obbligatorio per legge, per lo scambio dei documenti e della firma digitale necessaria per la sottoscrizione del verbale.

### 3. Convocazione

La lettera di convocazione/audizione viene inviata al professionista, secondo le consuete modalità e tempistiche, con l'invito a partecipare in modalità telematica.

In allegato viene trasmesso anche il presente Regolamento.

Nella lettera, oltre alla data e l'orario dell'audizione, vengono fornite tutte le informazioni per partecipare tramite la piattaforma prescelta.

Viene chiesto al professionista di confermare la propria disponibilità a partecipare all'audizione telematica entro 7 giorni dall'invio della comunicazione via PEC.

Qualora la risposta sia affermativa il professionista deve comunicare formale accettazione tramite PEC. In caso di mancata comparizione il Collegio procederà in sua assenza.

Invece in caso di risposta negativa, per mancanza di strumenti idonei o altri giustificati motivi, o in assenza di risposta, viene fornita al professionista una nuova data per l'audizione in presenza presso la sede dell'Ordine.

Il giorno prima dell'audizione viene inviato a tutti i partecipanti un promemoria e il link per partecipare all'incontro telematico. La Segreteria, su richiesta del professionista, è a disposizione per effettuare la verifica della corretta attivazione della piattaforma e della relativa strumentazione. Eventuali altri partecipanti (consulenti legali/tecnici) devono essere indicati con anticipo per essere invitati a partecipare a loro volta. Non sono ammessi soggetti estranei al procedimento.

### 4. Svolgimento dell'audizione

La segreteria si occupa esclusivamente dell'avvio dell'incontro ma, così come nelle audizioni in presenza, non partecipa.

Sarà dunque un membro del Collegio, nominato organizzatore, che si occuperà di gestire e verificare il funzionamento del collegamento per tutta la durata dell'audizione.

L'incontro non viene in nessun caso videoregistrato.

Il Presidente verifica l'identità dei partecipanti (i documenti di identità del professionista o di eventuali altri legali/tecnici devono essere trasmessi in precedenza).

Viene acquisito il consenso da parte del professionista allo svolgimento dell'audizione telematica di cui ne riconosce la validità a tutti gli effetti.

Il Consigliere organizzatore gestisce gli interventi e dà parola ai partecipanti (i microfoni di chi non parla devono rimanere spenti, le videocamere devono rimanere sempre accese).

Il Presidente verifica che l'incontro avvenga senza interferenze nel rispetto del principio del contraddittorio e, al termine, chiede conferma a tutti i presenti di dare atto della regolarità dello svolgimento dell'audizione.

Qualora vi siano interruzioni o sospensioni del collegamento il professionista deve segnalarlo immediatamente, evitando di comunicarlo solo al termine dell'incontro.



## CONSIGLIO DI DISCIPLINA

In caso di malfunzionamento che renda impossibile il regolare svolgimento dell'audizione il Presidente ne dispone il rinvio.

### 5. Interscambio di documenti

La visualizzazione di documenti in corso di audizione, di cui non sia stato possibile il previo deposito, può avvenire mediante l'uso di strumenti di condivisione dello schermo, previa espressa autorizzazione del Presidente, e vale come mera esibizione.

Il deposito di ogni documento deve essere successivamente regolarizzato tramite apposita trasmissione via PEC.

Eventuali comunicazioni effettuate nella chat della piattaforma telematica hanno validità solo se riportate in verbale.

### 6. Verbale

Di tutta l'audizione viene redatto dal Segretario o dal Relatore apposito verbale che dà atto delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'accettazione della modalità telematica e del regolare svolgimento dell'audizione.

Al termine viene data lettura del verbale che deve essere approvato da tutti i partecipanti.

Il verbale viene inviato sia al professionista che ai Consiglieri che lo firmano digitalmente.

Il documento sottoscritto da tutti viene infine ritrasmesso ai partecipanti e inserito nel fascicolo.

### 7. Protezione dei dati personali

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali per le attività dei Collegi di Disciplina sono riportate nell'informativa consegnata a tutti gli iscritti e, per gli esponenti, nell'informativa disponibile sul nostro sito web.

A quanto lì riportato si aggiunge quanto segue:

- il trattamento dei dati personali attraverso la piattaforma telematica e il conseguente possibile trasferimento dei dati all'estero avvengono con il consenso dell'interessato, palesato attraverso la partecipazione all'audizione, considerando che il ricorso a questa modalità è facoltativo;
- la piattaforma è gestita da un fornitore esterno;
- il fornitore esterno ha sede primaria negli USA e pertanto i dati potrebbero essere trasferiti all'estero;
- l'audio e video dell'audizione non saranno conservati

### 8. Disposizioni finali

Il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio di Disciplina, è stato approvato nella seduta del Consiglio del 09 febbraio 2021 e si applica a tutti i procedimenti disciplinari, compresi quelli pendenti.

Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abrogazione, modificazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio di Disciplina.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 09 febbraio 2021.